

Notizie e direttive su assegno di nucleo familiare e differenza tra mobbing e demansionamento

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.1.2015 è stato pubblicato il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “Rivalutazione, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per l'anno 2014, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) e dell'assegno di maternità (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)”.

Sulla base, quindi, della variazione nel 2013 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2014, se spettante nella misura intera, è pari a € 141,02; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 8.538,91;

b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2014, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 338,21; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 16.921,11.

Su indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene altresì comunicato che le nuove soglie ISEE rivalutate, si applicano esclusivamente alle prestazioni riferite all'anno 2014, ma la cui domanda sia stata presentata sulla base di una dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta successivamente al 1° gennaio 2015 secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

DIFFERENZA TRA MOBBING E DEMANSIONAMENTO

Principi sanciti dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 12 gennaio 2015.

L'esistenza di un intento persecutorio da parte dell'Amministrazione, al fine di integrare il c.d. mobbing, secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato, necessita della sussistenza, nei confronti del dipendente, di un complessivo disegno, da parte dell'Amministrazione, preordinato alla vessazione e alla prevaricazione, che deve pur sempre essere verificata dal giudice amministrativo, anche mediante l'esercizio dei suoi poteri officiosi, in quanto “la pur accertata esistenza di uno o più atti illegittimi adottati in danno di un lavoratore non consente di per sé di affermare l'esistenza di un'ipotesi di mobbing, laddove il lavoratore stesso non alleggi ulteriori e concreti elementi idonei a dimostrare l'esistenza effettiva di un univoco disegno vessatorio o escludente in suo danno”.

È questo il principio ribadito dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato che, con la sentenza del 12 gennaio 2015, ha riformato la sentenza del TAR laddove, errando, ha inteso respingere la domanda risarcitoria per il danno da dequalificazione, pure formulata al primo giudice e in questa sede

nuovamente riproposta avendo l'appellante correttamente distinto le due forme di danno, quello da mobbing e quello da demansionamento.

Il demansionamento subito, ad avviso del Collegio, nel caso di specie risulta lampante dalle numerose dichiarazioni scritte di colleghi, prodotte agli atti, con la conseguenza che Il T.A.R. è dunque incorso in errore in iudicando omettendo di risarcire il danno da demansionamento, poiché ha anzitutto trascurato che il ricorrente in prime cure avesse chiesto, in una con il risarcimento da mobbing, anche il danno da demansionamento e ha dimenticato, così ragionando, che la dequalificazione non si può configurare come mobbing, se non si riesce a dimostrare l'esistenza di un intento persecutorio da parte del datore di lavoro, ma il demansionamento, qualora provochi danni morali e professionali, dà diritto, comunque e certamente, al risarcimento indipendentemente dalla sussistenza anche del mobbing.

Aggiunge il Consiglio di Stato che devono trovare allora corretta applicazione, in presenza del ritenuto demansionamento, i principi in materia enunciati dalla Corte di Cassazione e dallo stesso Consiglio di Stato secondo cui, in tema di tema di dequalificazione, il giudice del merito può desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e, ricorrendone i presupposti, anche non patrimoniale, il cui onere di allegazione incombe al lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.

4 febbraio 2015